Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 124° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 gennaio 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poichè senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1982

1983

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della marina mercantile

Ministero della sanità

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982, n. **998.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 61, all'elenco degli istituti annessi alle facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunto il seguente nuovo istituto polidisciplinare:

secondo istituto di prima patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982, n. **999.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 105, relativo al corso di laurea in matematica, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

equazioni differenziali;

geometria analitica;

teoria dei gruppi;

topologia algebrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982, n. **1000.**

Modificazione allo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Bologna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 973, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto superiore di educazione fisica e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

La tabella del ruolo organico del personale non docente allegata allo statuto è rettificato nel senso che nella carriera esecutiva il numero dei coadiutori varia da 4 a 5 e nella carriera ausiliaria il numero dei bidelli-custodi uscieri varia da 3 a 5.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982, n. **1001.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova in quanto tale modifica è in linea con la circolare ministeriale sul potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 33, relativo alle modalità dello studio e degli esami delle lingue straniere, è soppresso ed è sostituito dal seguente:

Tali insegnamenti hanno la durata triennale. Lo studente è tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove d'esame di due fra tali lingue durante tre anni a partire dal primo anno di corso. Può, però, sostituire la frequenza e gli esami di una o di entrambe tali lingue con altre lingue straniere moderne, purchè esse siano insegnate nell'università con corsi di durata almeno triennale, il cui programma venga approvato dalla facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 27

LEGGE 24 gennaio 1983, n. **10**.

Anticipazioni straordinarie al Tesoro da parte della Banca d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Banca d'Italia è autorizzata a concedere al Tesoro un'anticipazione straordinaria dell'importo di ottomila miliardi e della durata massima di dodici mesi.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di attivazione, il tasso di interesse, nonché ogni altra modalità di esecuzione dell'operazione.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 7 gennaio 1983.

Inserimento di tre nuovi prodotti nell'allegato 1 alle norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna o di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Viste le « Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti », contenute nella circolare n. 310474/MP datata 1° agosto 1974;

Viste le « Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti », contenute nella circolare numero 310476/MP datata 1° agosto 1974;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Nell'allegato 1 (elenco dei liquidi pericolosi ammessi al trasporto marittimo in contenitori cisterna del tipo L. 2 e/o del tipo L. 1 oppure in veicoli cisterna stradali o ferroviari del tipo L. 2 e/o del tipo L. 1) delle norme citate nelle premesse devono essere inseriti i seguenti nuovi prodotti:

Etere metilterbutilico $C_5H_{12}O$ — Cl. 3 - Et. C Infiammabile

(*) Etilclorotioformiato (10) C_2H_5SOCCl — Corrosivo

Nuova nota: il prodotto deve essere trasportato sotto cuscino di azoto o di altro gas inerte.

(*) Propilclorotioformiato (10) $C_3HSOCCl$ — Corrosivo

Nuova nota: il prodotto deve essere trasportato sotto cuscino di azoto o di altro gas inerte.

Roma, addì 7 gennaio 1983

Il Ministro: DI GIESI

(389)

DECRETO 8 gennaio 1983.

Inserimento di un nuovo prodotto nell'allegato A alle norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso (comprese quelle derivanti dal petrolio) oppure allo stato liquido (esclusi i liquidi petroliferi).

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Viste le « Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso (comprese quelle derivanti dal petrolio) oppure allo stato liquido (esclusi i liquidi petroliferi) », contenute nella circolare a stampa n. 340364 datata 31 marzo 1970;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del trasporto marittimo alla rinfusa il seguente prodotto deve essere inserito nell'elenco allegato *A* alle « Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso (comprese quelle derivanti dal petrolio) oppure allo stato liquido (esclusi i liquidi petroliferi) »:

denominazione: miscela di ossido di etilene e di ossido di propilene con contenuto di ossido di etilene non superiore al 30% in volume;

classifica: gas disciolto sotto pressione, infiammabile e tossico.

Art. 2.

Il trasporto marittimo della miscela citata all'art. 1 può essere effettuato con l'osservanza delle « norme provvisorie » citate nelle premesse e con l'osservanza delle condizioni qui di seguito elencate:

1) La miscela deve essere esente da acetilene.

2) Nelle successive disposizioni, con il termine « indipendente » si intende che un impianto di tubolature o di sfoghi gas o altre sistemazioni relative al trasporto della miscela non sono collegati in alcun modo con altri impianti e che non esistono mezzi per realizzare tale collegamento.

3)-*a*) Qualora in uno dei tre precedenti viaggi siano stati trasportati catalizzatori di polimerizzazione, quali ammoniaca anidra o in soluzione, ammine o soluzioni di ammine, sostanze ossidanti (per esempio cloro), la miscela non può essere trasportata, a meno che i serbatoi per il carico siano stati accuratamente puliti prima della caricazione, in modo da eliminare ogni traccia di carichi precedenti dai serbatoi stessi e dalle tubolature connesse.

Tali operazioni di pulitura devono essere particolarmente curate nel caso di serbatoi di acciaio dolce che, nel viaggio precedente, abbiano contenuto ammoniaca.

In ogni caso, deve essere accertato che non siano rimaste tracce di sostanze acide o alcaline che possano creare una situazione pericolosa in presenza di ossido di propilene.

b) All'atto della prima caricazione della miscela, i serbatoi per il carico devono essere ispezionati, allo scopo di assicurarsi che non siano contaminati e che siano esenti da incrostazioni di ruggine. Nel caso in cui i predetti serbatoi siano continuativamente adibiti al trasporto della miscela, le ispezioni devono essere effettuate ad intervalli di tempo non superiori a due anni.

c) I serbatoi che hanno contenuto la miscela possono essere impiegati per il trasporto di altri prodotti, dopo accurata pulizia degli stessi e dei relativi impianti di tubolature mediante lavaggio o bonifica.

d) I serbatoi adibiti al trasporto della miscela devono essere costruiti in acciaio o in acciaio inossidabile.

4)-*a*) Tutte le valvole, le flange, le sistemazioni e le apparecchiature accessorie devono essere di tipo idoneo e devono essere costruite in acciaio oppure in acciaio inossidabile, oppure in altri materiali a soddisfazione dell'ente tecnico.

La composizione chimica di tutti i materiali usati deve essere sottoposta all'ente tecnico per l'approvazione prima della fabbricazione. Gli otturatori o le facce degli otturatori, i seggi e le altre parti delle valvole soggette ad usura devono essere costruiti in acciaio inossidabile contenente non meno dell'11% di cromo.

b) Le guarnizioni devono essere costruite con materiali che non reagiscano, non si sciolgano oppure non abbassino la temperatura di autoignizione della miscela e che siano resistenti al fuoco e posseggano adeguate proprietà meccaniche. La superficie a contatto con il carico deve essere in politetrafluoroetilene (PTFE) oppure in materiali che presentino un simile grado di sicurezza in virtù della loro non reattività. L'ente tecnico può accettare spirali di acciaio inossidabile con riempitivo di PTFE o di simili polimeri fluorurati.

c) Gli isolamenti e le coperture, se impiegati, devono essere di un materiale che non reagisca e non si sciolga nella miscela oppure non ne abbassi la temperatura di autoignizione.

d) I seguenti materiali, prima di essere utilizzati per guarnizioni, coperture e simili impieghi in sistemi di contenimento del carico, devono essere approvati dall'ente tecnico:

neoprene o gomma naturale, se in contatto con la miscela;

amianto o leganti impiegati con amianto;

materiali contenenti ossidi di magnesio, come la lana di roccia.

5) Le tubolature per la caricazione e la discarica devono estendersi fino ad altezza non superiore a 100 mm dal fondo dei serbatoi o di qualsiasi pozzetto di aspirazione.

6)-*a*) La miscela deve essere caricata e scaricata in modo da evitare lo sfogo dei vapori nell'atmosfera. Qualora la caricazione sia effettuata con il sistema del ritorno dei vapori agli impianti di terra, tale sistema deve essere indipendente da quelli relativi a serbatoi contenenti altri prodotti.

b) Durante le operazioni di discarica, la pressione nei serbatoi deve essere mantenuta al di sopra di 0,07 kg/cm².

c) La miscela deve essere scaricata soltanto mediante pompe di tipo « deep Well » o pompe sommerse azionate idraulicamente oppure mediante pressurizzazione con gas inerte.

Ciascuna pompa deve essere sistemata in modo da assicurare che la miscela non si riscaldi in modo rilevante se la tubolatura di discarica a valle della pompa è chiusa o intercettata in altro modo.

7) I serbatoi destinati al trasporto della miscela devono essere dotati di un impianto di sfogo gas indipendente da quello di serbatoi destinati ad altri prodotti. Devono essere provveduti mezzi per prelevare campioni del contenuto dei serbatoi senza mettere questi in comunicazione con l'atmosfera.

8) Le manichette impiegate per il travaso della miscela devono essere marcate con la dicitura « DA IMPIEGARSI SOLO PER IL TRAVASO DI MISCELA DI OSSIDO DI ETILENE E OSSIDO DI PROPILENE ».

9) Nelle stive intercapedine deve essere controllato che non vi siano tracce della miscela o dei suoi vapori.

Le stive intercapedine contenenti i serbatoi con pressione manometrica di esercizio uguale o inferiore a 0,7 kg/cm², o altri tipi di serbatoi indicati nei regolamenti dell'ente tecnico, devono essere inertizzate e controllate per accertare il contenuto in ossigeno, che deve essere mantenuto al di sotto del 2%.

10) Prima di scollegare le tubolature di terra, la pressione nelle tubolature della fase liquida e della fase vapore deve essere scaricata attraverso apposite valvole sistemate nel collettore del carico. Da tali tubolature non deve essere scaricato nell'atmosfera né liquido, né vapore.

11) I serbatoi devono essere progettati per la massima pressione prevedibile durante la caricazione, il trasporto e la discarica.

12) I serbatoi progettati per una tensione di vapore inferiore a 1,2 kg/cm² devono essere dotati di un impianto di raffreddamento per mantenere la temperatura del carico al di sotto della temperatura corrispondente alla tensione di vapore del carico alla pressione di taratura delle valvole di sicurezza.

13) Per i serbatoi con pressione manometrica di esercizio superiore a 0,7 kg/cm², le valvole di sicurezza devono essere tarate ad una pressione non superiore a 5,3 kg/cm².

14)-*a*) Gli impianti di tubolature dei serbatoi da caricare con la miscela devono essere completamente separati dagli impianti di tubolature di tutti gli altri serbatoi, compresi quelli vuoti e da tutti i compressori del carico. Se l'impianto di tubolature di tali serbatoi non è indipendente, la suddetta separazione delle tubolature deve essere realizzata mediante la rimozione di branchetti smontabili, di valvole o di altre sezioni di tubo e con la sistemazione di flange cieche. La separazione deve essere effettuata su tutte le tubolature della fase liquida e della fase vapore, sulle tubolature degli sfoghi gas della fase liquida e della fase vapore e su ogni altro possibile collegamento, quale, ad esempio, le tubolature in comune per la mandata di gas inerte.

b) Ogni sistemazione prevista per la caricazione deve essere indicata su appositi disegni approvati dallo ente tecnico ed il maneggio del carico deve essere effettuato come indicato in tali disegni, i quali devono illustrare l'impianto completo delle tubolature del carico e le posizioni per la sistemazione delle flange cieche necessarie per realizzare la separazione delle tubolature, come richiesto al precedente punto 14-*a*).

Una copia di ogni disegno deve essere tenuta a bordo della nave. L'attestazione di idoneità deve riportare una annotazione che faccia riferimento ai suddetti disegni.

c) In caso di trasporto continuativo della miscela, all'atto della prima caricazione l'autorità marittima fa accertare all'ente tecnico che la separazione delle tubolature è stata realizzata secondo i disegni citati al precedente punto 14-*b*) e ne rilascia apposita certificazione. In caso di trasporto non continuativo, tale accertamento deve essere effettuato prima di ogni caricazione. Ciascun collegamento tra le flange cieche e le flange delle tubolature deve essere piombato e munito di sigillo dell'ente tecnico, in modo da assicurare che sia impossibile qualsiasi erronea rimozione di flange cieche.

15) I limiti massimi ammissibili di riempimento di ciascun serbatoio, relativi alle diverse temperature di caricazione e relativi alla temperatura alla quale la tensione di vapore del carico corrisponde alla pressione di taratura delle valvole di sicurezza, devono essere indicati su un elenco approvato dall'ente tecnico. Una copia di tale elenco deve essere tenuta a bordo della nave.

16) La miscela deve essere trasportata sotto un'idonea protezione di azoto che la separi dall'aria. Allo scopo di impedire che la pressione nei serbatoi scenda al di sotto di 0,07 kg/cm² — qualora la temperatura della miscela si abbassi a causa delle condizioni ambientali o per cattivo funzionamento degli impianti di refrigerazione — deve essere installato un impianto automatico per la produzione di azoto. A tale scopo, deve essere tenuto a bordo un sufficiente quantitativo di azoto avente qualità commerciale pura (99,9% in volume). Si intende per « impianto automatico » anche una batteria di bombole di azoto collegata ai serbatoi mediante valvole di riduzione di pressione.

17) Prima e dopo la caricazione della miscela deve essere accertato che il contenuto di ossigeno nei serbatoi non sia superiore al 2% (in volume).

18) Deve essere installato un impianto ad acqua spruzzata per la protezione della zona che circonda il collettore di caricazione, della tubolatura sul ponte di coperta relativa alla caricazione e alla discarica della miscela, nonché dei duomi dei serbatoi. La sistemazione della tubolatura e degli ugelli di tale impianto deve essere tale che si possa ottenere una uniforme distribuzione su tutta l'area protetta, alla portata di 10 litri/m² al minuto.

L'impianto stesso deve poter essere comandato a mano sia sul posto che a distanza e deve poter eliminare qualsiasi colaggio del carico. Durante le operazioni di caricazione e di discarica della miscela deve essere predisposta, in aggiunta al suddetto impianto, una manichetta per l'acqua con il boccalino sotto pressione, pronta per l'impiego immediato.

19) Devono essere sistemate sul ponte di coperta, in posizioni opportune, docce per la decontaminazione e mezzi per lavare gli occhi.

20) La miscela può essere trasportata soltanto in serbatoi che non facciano parte delle strutture dello scafo e non siano essenziali per la robustezza dello scafo stesso (serbatoi indipendenti autoportanti). I serbatoi devono essere muniti di dispositivi di sondaggio di tipo chiuso.

21) L'impianto di refrigerazione del carico deve essere del tipo indiretto, nel quale la miscela o i suoi vapori vengono raffreddati o condensati dal refrigerante senza venire compressi.

22) Le linee di caricazione e discarica di prora e di poppa non devono essere impiegate, salvo specifica autorizzazione da parte del Ministero.

23) L'aria deve essere eliminata dai serbatoi e dalle connesse tubolature prima della caricazione. Successivamente, deve essere evitato il contatto del prodotto con l'aria mediante:

a) immissione di gas inerte per mantenere una sovrappressione. La scorta o la produzione di gas inerte devono avere capacità sufficiente per soddisfare le normali prescrizioni operative e le perdite delle valvole di sicurezza. Il contenuto di ossigeno nel gas inerte non deve essere maggiore dello 0,2% in volume; oppure

b) controllo della temperatura del carico in modo che sia mantenuta una sovrappressione in ogni momento.

24) Devono essere previsti collegamenti per il ritorno a terra dei gas espulsi durante la caricazione.

25) Ogni sbocco degli sfoghi gas deve essere munito di rete tagliafiamma facilmente rinnovabile ed efficiente o di altri dispositivi di tipo riconosciuto idoneo dall'ente tecnico. Particolare attenzione deve essere posta nella progettazione delle reti tagliafiamma e dei dispositivi di sicurezza, in relazione alla possibilità di mancato funzionamento di tali sistemazioni dovuto al ghiaccio che può formarsi a causa dei vapori della miscela o alle avverse condizioni atmosferiche. In caso di rimozione delle reti tagliafiamma, devono essere sistemate normali reti di protezione.

26) Ciascun serbatoio non può contenere più di 3.000 metri cubi di miscela.

Roma, addì 8 gennaio 1983

Il Ministro: DI GIESI

(390)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 novembre 1982.

Modalità per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani e stranieri a carico di istituzioni estere e per il rimborso delle relative spese alle unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DELL'INTERNO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6, primo comma, lettera *a*), della richiamata legge n. 833 del 1978, che attribuisce allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi nei limiti e alle condizioni previste da impegni internazionali;

Visto l'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, che dispone che il Ministero della sanità provvede all'assistenza in Italia dei lavoratori stranieri e loro familiari in regime di reciprocità, nonché a rimborsare alle istituzioni estere le spese sostenute per l'assistenza ai lavoratori italiani che, in base ai regolamenti comunitari e ai trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia, non siano a carico delle istituzioni stesse;

Visto l'art. 4, quinto comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, che dispone che il Ministero della sanità cura le procedure dirette ad ottenere dalle istituzioni straniere interessate il rimborso delle spese sostenute dal Servizio sanitario nazionale per l'assistenza ai lavoratori italiani o stranieri ed ai loro familiari il cui onere sia a carico delle istituzioni predette;

Visto l'art. 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, che attribuisce alle unità sanitarie locali l'esercizio delle funzioni in materia già di competenza delle sedi periferiche dell'I.N.A.M. e delle altre gestioni mutualistiche soppresse nonché il compito di assicurare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani e stranieri, presenti nel territorio nazionale e aventi diritto all'assistenza stessa in base a trattati e accordi internazionali bilaterali e multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 richiamato, le funzioni ed i compiti predetti sono svolti dalle unità sanitarie locali nei limiti previsti dalle convenzioni internazionali e in base a direttive emanate dal Ministero della sanità d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 4, ottavo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, che dispone che le modalità per l'erogazione dell'assistenza in Italia ai lavoratori e loro familiari a carico di istituzioni estere, come pure le modalità per il rimborso delle relative spese alle unità sanitarie locali, per il tramite delle regioni, sono disciplinate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visti l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33; l'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98; l'art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e la legge 5 agosto 1978, n. 484, che dispongono in ordine ai livelli delle prestazioni sanitarie garantite ai cittadini italiani residenti in Italia;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971, n. 574/72 del 21 marzo 1972, n. 1390/81 del 12 maggio 1981 e n. 3795/81 dell'8 dicembre 1981, relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati e loro familiari che si spostano all'interno della Comunità;

Visti i trattati bilaterali e multilaterali di sicurezza sociale stipulati dall'Italia;

Considerato che, ai sensi dei richiamati trattati internazionali, l'onere delle prestazioni erogate dalle istituzioni competenti degli Stati contraenti è rimborsato, a seconda dei soggetti assistiti, in base al costo effettivo delle singole prestazioni erogate ovvero in base al costo forfettario di tutte le prestazioni erogabili;

Considerato, altresì, che i regolamenti (CEE) prevedono la facoltà per l'assistito di ottenere il rimborso delle spese sostenute in uno degli Stati membri, nei casi in cui non abbia fatto ricorso all'assistenza diretta da parte dell'istituzione del luogo di dimora;

Visti gli articoli 36, paragrafo 2, e 63, del citato regolamento (CEE) n. 1408/71 e gli articoli 93 e 96 del regolamento (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1971, così come modificati dai richiamati regolamenti n. 1390/81 e numero 3795/81, nonché le analoghe disposizioni delle convenzioni internazionali e dei relativi accordi amministrativi di applicazione che prevedono il rimborso effettivo al costo delle spese per prestazioni sanitarie di malattia, infortuni, malattie professionali e maternità;

Visti gli articoli 36, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72, così come modificati dai richiamati regolamenti (CEE) n. 1390/81 e n. 3795/81, nonché le analoghe disposizioni delle convenzioni internazionali e dei relativi accordi amministrativi di applicazione, che prevedono il rimborso in base a forfait delle prestazioni stesse;

Visto l'art. 34 del regolamento (CEE) n. 574/72, così come modificato dal regolamento (CEE) n. 3795/81, che disciplina l'erogazione dell'assistenza sanitaria in forma indiretta;

Ritenuto di fissare, ai sensi del richiamato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618/1980, le modalità per l'erogazione dell'assistenza sanitaria con oneri a carico delle istituzioni estere ed, in particolare, quelle per evidenziare le spese sostenute dalle unità sanitarie locali per la predetta assistenza, ai fini anche del successivo addebito alle istituzioni estere interessate e del rimborso alle unità sanitarie locali;

Visto il parere favorevole del Consiglio sanitario nazionale espresso nella seduta del 29 ottobre 1982;

Decreta:

Art. 1.

L'assistenza sanitaria per malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali e maternità, ai cittadini italiani o stranieri — aventi diritto all'assistenza in Italia con onere a carico di istituzioni estere, in virtù di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia — è erogata dalle unità sanitarie locali nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente legislazione italiana per i cittadini italiani residenti, salvo quanto previsto dai commi successivi.

L'assistenza medico-generica e pediatrica agli assistiti temporaneamente in Italia è assicurata mediante l'erogazione delle visite occasionali previste dagli accordi collettivi nazionali per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale ed i medici specialisti pediatri di libera scelta e mediante i servizi di guardia medica festiva e notturna e i servizi stagionali di assistenza ai villeggianti. L'assistenza ai residenti in Italia è assicurata nelle forme e con le modalità stabilite per i cittadini italiani residenti.

Gli assistiti residenti in Italia sono tenuti alla partecipazione alla spesa sanitaria nella misura e nei limiti previsti per i cittadini italiani residenti. Gli assistiti temporaneamente in Italia sono tenuti alla partecipazione alla spesa nei casi in cui essa sia prevista in generale per tutti i cittadini italiani residenti salvo l'esonero, se previsto, in rapporto all'apparenza a categorie esentate: essi sono esentati, altresì dalla partecipazione nei casi in cui sono previste esenzioni in relazione all'ammontare dei redditi personali imponibili ai fini dell'IRPEF.

Art. 2.

Le prestazioni di cui all'art. 1, che danno luogo ai rimborsi effettivi al costo ai sensi degli articoli 93 e 96 del regolamento (CEE) n. 574/72, così come modificati dal regolamento n. 3795/81 e delle analoghe disposizioni delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, sono erogate con l'osservanza delle modalità di cui all'allegato « Modulario per l'assistenza sanitaria agli assicurati di istituzioni estere in temporaneo soggiorno in Italia » (allegato *A*).

Il predetto modulario è rilasciato dalle unità sanitarie locali agli interessati, previo accertamento del diritto all'assistenza ai sensi dei regolamenti (CEE) e delle convenzioni internazionali, e costituisce unico titolo per poter fruire dell'assistenza sanitaria, fatte salve le prestazioni urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità.

I medici, i presidi e le farmacie convenzionati sono tenuti alla osservanza delle modalità riportate sul retro dei tagliandi-visita, sul retro dei moduli per le prescrizioni, nonché nelle avvertenze e nelle istruzioni del « modulario » predetto.

Art. 3.

Le prestazioni di cui all'art. 1 che danno luogo ai rimborsi a forfait ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72, così come modificati dal regolamento (CEE) n. 3795/81 e delle analoghe disposizioni delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, sono erogate nelle forme, nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente legislazione italiana per i cittadini italiani residenti.

Art. 4.

Le unità sanitarie locali provvedono, in base alle direttive emanate dal Ministero della sanità, alla rilevazione della spesa sanitaria sostenuta per l'assistenza di cui ai precedenti articoli ed alla trasmissione al Ministero stesso — tramite gli uffici di coordinamento regionale appositamente costituiti o gli analoghi uffici individuati dalle regioni — delle relative fatture ed inventari secondo la normativa dei regolamenti (CEE) e delle convenzioni internazionali.

Art. 5.

Il Ministero della sanità provvede a rimborsare alle unità sanitarie locali, tramite le regioni, le spese anticipate per l'assistenza sanitaria di cui ai precedenti articoli con le seguenti modalità.

Entro sei mesi dalla data di trasmissione, da parte del Ministero della sanità, alle istituzioni estere competenti delle fatture e degli inventari, è corrisposto il 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate; il saldo è corrisposto entro sei mesi dalla data in cui le istituzioni estere provvedono alla liquidazione delle fatture e degli inventari.

Art. 6.

Le spese anticipate dalle unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 34 del regolamento (CEE) n. 574/72, così come modificato dal regolamento (CEE) n. 3795/81, sono rimborsate, tramite le regioni, alle unità sanitarie locali interessate entro sei mesi dalla data di presentazione dei relativi rendiconti.

Art. 7.

Finché il « modulario » di cui all'art. 2 non sarà fornito, da parte del Ministero della sanità, alle unità sanitarie locali, l'assistenza agli assicurati a carico di istituzioni estere continua ad essere erogata secondo le disposizioni già impartite dal Ministero stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1982

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(prima pagina di copertina)

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELLA SANITA'

REGIONE ______________________

UNITÀ SANITARIA LOCALE ______________________

Modulario per l'assistenza sanitaria agli assicurati di istituzioni estere di malattia, in temporaneo soggiorno in Italia.

N. ______________________

Scadenza validità [ ]

Paese di occupazione ______________________

Timbro della U.S.L.

Il coordinatore amministrativo della U.S.L.

MINISTERO DELLA SANITA'

Assistenza agli assicurati di istituzioni estere in temporaneo soggiorno in Italia

Matrice per l'iscritto

Medico curante:

Assistito

- Visita ambulatoriale ☐
- Visita domiciliare ☐
- Guardia medica turistica ☐
- Visita urgente notturna (guardia medica) ☐
- Visita festiva (guardia medica) ☐
- Prestazione extra ☐

Data

DA CONSEGNARE AL MEDICO

Matrice per il medico

- Visita ambulatoriale ☐
- Visita domiciliare ☐
- Guardia medica turistica ☐
- Visita urgente notturna (guardia medica) ☐
- Visita festiva (guardia medica) ☐
- Prestazione extra ☐

Data

DA INVIARE ALLA U.S.L. A CURA DEL MEDICO IN UNO AL RIEPILOGO

Timbro del medico con codice

Tagliando visita

La prestazione sottoindicata è stata effettuata al sig. . . . .

TIPO DI PRESTAZIONE ☐ GENERICA ☐ SPECIALISTICA

- Visita ambulatoriale ☐ .... (firma)
- Visita domiciliare ☐ .... (firma)
- Visita ambulatoriale (guardia medica turistica) ☐ .... (firma)
- Visita urgente notturna (guardia medica) ☐ .... (firma)
- Visita festiva (guardia medica) ☐ .... (firma)
- Prestazione extra ☐ .... (firma)

Data . . . .

Per le norme di compilazione vedi **retro**

Timbro U.S.L.

Scad. validità

Avvertenze per il medico

Il sanitario convenzionato per ottenere il rimborso della visita dovrà inviare alla propria U.S.L. il presente tagliando, debitamente compilato in ogni sua parte.

Avvertenze per l'assistibile

Indicare il tipo di prestazione fruita sbarrando la corrispondente casella ed apponendo la propria firma.

MINISTERO DELLA SANITA' Assicurati di istituzioni estere in temporaneo soggiorno in Italia	N. del Modulario

cognome	nome	età	titolare ☐ pension. ☐
comune	via	n.	familiare ☐ familiare ☐

(ambulatorio)	Quota a carico dell'assistito	FUSTELLE
PRESCRIZIONE		
data (timbro, codice e firma del medico)	Timbro U.S.L.	
N. progressivo di inoltro / timbro della farmacia / .... data di spedizione	Scad. validità	

AVVERTENZE

Per il sanitario convenzionato:

Per le eventuali prescrizioni (visita specialistica, medicinali, analisi) bisogna avvalersi esclusivamente dei presenti moduli.

Per la farmacia:

La presente ricetta predisposta per l'assistenza ai cittadini italiani e stranieri a carico di istituzioni estere in temporaneo soggiorno in Italia, va addebitata alla U.S.L. nel cui territorio è ubicata la farmacia, evidenziandola a parte.

La presente ricetta non è valida se non reca il timbro della U.S.L. che ha rilasciato il modulario e la data di scadenza della validità.

(Da stampare con evidenza tipografica in 3ª e 4ª pagina della copertina del modulario)

AVVERTENZE

1) Il presente modulario, rilasciato dall'unità sanitaria locale, deve essere utilizzato esclusivamente dagli assicurati di Istituzioni estere di malattia, maternità, infortuni e malattie professionali, in base al regolamento (CEE) e alle convenzioni internazionali, in temporaneo soggiorno in Italia, per fruire dei servizi e delle strutture del S.S.N.

2) La validità del presente modulario cessa allo scadere del periodo indicato sullo stesso.

3) Il presente modulario è costituito da due parti:

a) blocchetto tagliandi visite;

b) blocchetto prescrizioni.

4) Il blocchetto tagliandi visite serve per ottenere dal medico le prestazioni richieste (visita medico generica o specialistica); il blocchetto prescrizioni serve per il prelievo dei medicinali prescritti, per le proposte di visita specialistica, di accertamenti diagnostici, di cure fisiche, di ricovero, etc.

5) I tagliandi devono essere usati esclusivamente dall'avente diritto e dai componenti il nucleo familiare indicato sul modulario. Pertanto, non possono essere utilizzati da altre persone.

6) Per avvalersi dell'opera del sanitario, l'interessato deve rivolgersi ad un medico convenzionato (l'elenco è consultabile presso gli uffici della U.S.L.). Nella località in cui è istituito il servizio di guardia turistica può rivolgersi anche a questo (informazioni in proposito potranno essere richieste alla U.S.L., alla provincia o ai vigili urbani). In ogni caso, presentando il libretto, unitamente ad un documento di identità.

Nelle ore notturne, dalle ore 20 alle ore 8 del mattino successivo, nei pomeriggi del sabato e nei giorni festivi, deve chiamare, in caso di reale bisogno, esclusivamente la guardia medica notturna e festiva (per informazioni interpellare gli uffici della U.S.L., le farmacie del luogo, etc.) oppure può rivolgersi al più vicino ospedale.

Deve, comunque, consegnare al sanitario uno dei tagliandi visite, dopo aver provveduto ad apporre la propria firma sulla linea tratteggiata corrispondente alla casella relativa al tipo di prestazione ricevuta.

7) Per il prelievo di medicinali, deve presentare in farmacia, entro 10 giorni dalla data del rilascio, la ricetta compilata dal medico.

Si ricorda che su alcuni farmaci l'assistito può essere tenuto a pagare il ticket.

8) Nel caso di proposta di visita specialistica, di accertamenti diagnostici, cure fisiche, deve rivolgersi alla U.S.L. per l'eventuale autorizzazione. Per gli accertamenti diagnostici può essere prevista la partecipazione alla spesa.

9) Nel caso in cui l'assistibile abbia bisogno di cure ospedaliere urgenti può rivolgersi direttamente al più vicino ospedale pubblico. Quando il ricovero è consigliato dal medico curante deve rivolgersi alla U.S.L. per l'eventuale autorizzazione.

10) Nel caso in cui l'interessato non possa utilizzare le strutture e i servizi del S.S.N., può chiedere il rimborso della spesa alla U.S.L. in base a tariffe prestabilite; altrimenti, al ritorno nel proprio Paese di residenza o d'occupazione, alla Istituzione presso cui è iscritto.

11) Esaurito il presente modulario, il rilascio di un nuovo libretto è subordinato alla presentazione alla U.S.L. della copertina del precedente, fermo restando il termine di validità del diritto alle prestazioni stabilito dalla istituzione competente.

12) L'avente diritto è personalmente responsabile della corretta e legittima utilizzazione del modulario e ogni uso per scopi diversi sarà perseguito a termini di legge.

13) In caso di sottrazione e di smarrimento, l'assistibile è tassativamente tenuto a farne contemporanea denuncia agli organi di polizia ed alla U.S.L.

14) In caso di mancata utilizzazione, il presente modulario dovrà essere restituito prima della scadenza alla U.S.L. che lo ha rilasciato.

15) I moduli contenuti nel presente modulario non sono validi se non recano sul retro il timbro della U.S.L. che lo ha rilasciato e la data di scadenza di validità.

INSTRUCTIONS

1) Ce carnet, délivré par l'Unità Sanitaria Locale (U.S.L.), doit être exclusivement utilisé par les assurés des Caisses nationales d'assurance contre le maladies, les accidents du travail, les maladies professionnelles y compris la maternité, conformément au règlement C.E.E. et aux Conventions internationales, se trouvent en séjour temporaire en Italie, pour bénéficier des services et des structures du S.S.N.

2) Ce carnet est valable jusqu'à l'expiration de la période y indiquée.

3) Ce carnet se compose de:

a) coupons pour les visites médicales;

b) formules pour les prescriptions.

4) Les coupons pour les visites médicales doivent être utilisés pour obtenir du médicin les prescriptions requises (c'est-à-dire visite médicale générale ou de spécialité); les coupons pour les prescriptions doivent être utilisés pour retirer les médicaments des pharmacies, pour les demandes de visites de spécialité, d'analyses et d'autres recherches diagnostiques, pour les traitements de physiothérapie, pour l'hospitalisation, etc.

5) Les coupons doivent être exclusivement utilisés par le titulaire et par les membres de sa famille indiqué dans le carnet. Par conséquent, ils ne peuvent être utilisés par d'autres personnes.

6) Afin de bénéficier d'une consultation médicale, l'intéressé doit s'adresser à des médicins conventionnés dont la liste est disponible près les bureaux de l'U.S.L. L'intéressé peut également s'adresser à un service de poste de secours turistique dans les localité où celui-ci existe. Informations à cet égard peuvent être demandées soit à l'U.S.L. soit à l'Administration de la province soit aux agents de circulation. Le carnet doit être toujours présenté avec un document d'identité. En cas d'urgence, pendant la nuit (de 20h00 à 8h00), dans l'après-midi du samedi et pendant les jours de fête, l'intéressé doit exclusivement s'adresser au poste de secours de nuit et des jours de fête (tout renseignement à cet égard peut être demandé aux Bureaux de la U.S.L. ou aux pharmacies locales); l'intéressé peut également s'adresser à l'hôpital le plus proche.

7) Pour retirer les médicaments des pharmacies, l'intéressé doit présenter l'ordonnance médicale à une pharmacie, dans les dix jours après la date de sa délivrance.

8) L'intéressé nécessitant d'un visite médicale ou de spécialité, d'analyses ou d'autres recherches diagnostiques, doit s'adresser à la U.S.L. pour l'autorisation éventuelle. Pour les analyses et les autres recherches diagnostiques le payment d'un ticket moderateur est requis.

9) Dans le cas d'hopitalisation d'urgence, l'intéressé peut s'adresser directement à l'hôpital public le plus proche. Dans le cas où l'hospitalisation est conseillée par un médicin, l'intéressé doit s'adresser à la U.S.L. pour l'autorisation relative.

10) L'intéressé qui n'a pas pu utiliser les structures et le service du S.S.N., peut exiger de la U.S.L. le remboursement des frais selon des tarifs fixés; ou à son retour au Pays de résidence ou de travail, à sa propre caisse d'assurance de maladie.

11) Lorsque ce carnet est épuisé, l'intéressé doit présenter à la U.S.L. la coverture du carnet précédent pour en obtenir un nouveau, étant entendu que la validité du droit aux prestations est établie par l'institution etrangère compétent.

12) L'intéressé est personnellement responsable de l'utilisation correcte et legitime du carnet. Son utilisation pour des buts différents sera pousuivie par la loi.

13) En cas de vol ou de perte du carnet, l'intéressé est strictement tenu à le notifier soit au bureau de police soit à la U.S.L.

14) En cas de non utilisation de ce carnet, totale ou partielle, avant la date de son expiration, l'intéressé devra le restiteur à la U.S.L. qui l'a délivré.

15) Le coupons contenus dans ce carnet ne sont valables que s'ils présentent au verso le cachet de la U.S.L. qui l'a délivré ainsi que la date d'expiration de leur validité.

NOTICES

1) The present form-set, issued by the Unità Sanitaria Locale (U.S.L.), must be used exclusively by entitled persons of abroad Institutions insured for health, meternity, occupational accidents and occupational diseases, on EEC Regulation and International Agreements, living in Italy for temporary stay, and intendnig to utilize N.H.S. (S.S.N.) services and structures.

2) The validity on this form ceases at the end of the period indicated on the same.

3) This form-set consists of two parts:

a) set of coupons for medical services;

b) set of coupons for prescriptions.

4) The set of coupons is used to obtain services (general pratictioner or specialist). The set of coupons for prescriptions is used for the supply of prescribed medicines, for specialistic examination proposals, diagnostic procedures, physiotherapy, hospitalization, etc.

5) The coupons must be used exclusively by the insured person and the members of his family who are indicated on the form. Therefore, they cannot be utilized by different persons.

6) To obtain general pratictioner's treatment the insured person must apply to a enlisted doctor (the list is available at U.S.L. Offices). In the cities where the first-aid tourist station is available, the insured person can apply to it (informations can be requested at U.S.L. Offices, or Pharmacies). In every case, he must present his form-set, together with his identity documents. During night hours, from 8 p.m. to 8 a.m., during saturday-afternoon and festivities, in case of emergency, he must call for night and festivity first-aid station (informations are available at U.S.L. Offices, or in the pharmacies. etc.), or apply to the nearest hospital.

In every case, he must deliver to the medicin one of the coupons for medical services, after having signed it on the dashing-line corresponding to the service he has received.

7) Drugs can be delibered in the pharmacies withing 10 days of the issuing of the prescription.

We recall that for some drugs patients are expected to pay part of the cost.

8) When a specialist's consultation and or treatment diagnostic tests of physiotherapy are suggested, the patient must refer to U.S.L. Offices to obtain the authorization.

For laboratory tests and X-Rays the patient may be expected to pay part of the cost.

9) When the insured person is in urgent need of hospital admittance he can apply directly to the nearest public hospital. In case of elective hospital admittance suggest and certified by a doctor, he must refer to U.S.L. Offices in order to obtain the authorization.

10) When the insured person has not the possibility to use N.H.S. (S.S.N.) services, he can ask for the reimbursement of the cost directly to U.S.L. Offices, on the ground of fixed rates; otherwise, he can ask for reimbursement to his Institution after his return in the Country where lives or works.

11) When this pad is exhaust, the cover must be delivered to U.S.L. Offices and a new one will be issued, considering that its validity for health care benefits is that one fixed by the competent foreign insuring Institution.

12) The entitled person must use this forms correctly and properly; its use for different purposes will be prosecuted by the law.

13) In case of theft or loss, the entitled person is obliged to denounce it both to police and U.S.L. Offices.

14) In case of non-use, this form must be returned before its expiry to issuing U.S.L. Offices.

15) The forms here enclosed lacking of the U.S.L.'s stamp on the back and the expiring date are not valid.

HINWEISE

1) Das vorliegende, von der örtlichen Gesundheitsbehörde (U.S.L.) ausgestellte Krankenversicherungsheft dient gemäss den EG-Vorschriften und den internationalen Abkommen ausschliesslich der Benutzung durch Versicherungsnehmer ausländischer Versicherungsträger im Fall von Krankheit, Mutterschaft, Unfällen und Berufskrankheiten, bei einem vorübergehenden Aufenthalt in Italien, und gilt für die Inanspruchnahme der Dienste und Einrichtungen des Nationalen Gesundheitsdienstes (S.S.N.).

2) Die Gültigkeit dieses Formularheftes endet mit Ablauf des darauf angegebenen Datums.

3) Das vorliegende Heft besteht aus zwei Teilen:

a) den Formularen für ärztliche Untersuchungen;

b) den Formularen für ärztliche Verordnungen.

4) Das Krankenscheinheft dient der Inanspruchnahme der erforderlichen ärztlichen Leistungen (Untersuchung durch den praktischen Arzt oder Facharzt). Das Heft für ärztliche Verordnungen dient zum Bezug der verschriebenen Arzneien, der Überweisung zu einem Facharzt, der Verordnung von Heilbehandlungen, der Ermittlung von Diagnosen, der Einweisung ins Krankenhaus usw.

5) Die Krankenscheine dürfen nur vom anspruchsberechtigten Versicherungsnehmer und seinen auf dem Schein angegebenen Familienangehörigen benutzt werden. Die Verwendung durch andere Personen ist nicht zulässig.

6) Zur Inanspurchnahme ärztlicher Behandlungen muss sich der Versicherte an einen Vertragsarzt wenden (ein Verzeichnis der in Frage kommen Ärzte liegt in den Ämtern der U.S.L. zur Einsichtnahme auf).

An Orten, wo ein eigener Gesundheitsdienst für Touristen (Servizio di guardia turistica) besteht, kann er sich auch an diesen wenden (entsprechende Auskünfte erteilt der U.S.L., die Provinzverwaltung oder die Verkehrspolizei). In jedem Fall muss das Krankenscheinheft immer zusammen mit einem Personalausweis vorgelegt werden. In den Nachtstunden, von 20 Uhr bis 8 Uhr morgens, an Samstagnachmittagen und an Feiertagen soll im Fall tatsächlicher Notwendigkeit ausschliesslich der ärztliche Nacht-und Feiertagsdienst (Guardia medica notturna e festiva) gerufen werden (Auskünfte erteilen die Ämter der U.S.L., die örtlichen Apotheken usw.) oder aber man wende sich an das nächste Krankenhaus.

Dem Arzt ist einer der Krankenscheine für Untersuchungen auszuhändigen, der in dem Kästchen unterschrieben werden muss, das der empfangenen medizinischen Leistung entspricht.

7) Die Arzneimittel müssen innerhalb von 10 Tagen nach dem Ausstellungsdatum des Rezepts in der Apotheke abgeholt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Abgabe einiger Medikament mit der Zahlung einer Gebühr verbunden ist.

8) Bei Überweisung an einen Spezialarzt, Verordnung weiterer Diagnoseuntersuchungen oder Heilbehandlungen, muss der Patient sich zur entsprechenden Genehmigung an die U.S.L. wenden. Bei Diagnoseuntersuchungen kann eine Kostenbeteiligung verlangt werden.

9) Falls der Versicherte dringend einen Krankenhausaufenthalt benötigt, kann er sich direkt an das nächstliegende öffentliche Krankenhaus wenden. Wenn die Einlieferung in ein Krankenhaus vom behandelnden Arzt empfohlen wird, muss die entsprechende Genehmigung bei der U.S.L. eingeholt werden.

10) Falls der Betroffene die Einrichtungen und Dienste des S.S.N. nicht in Anspruch nehmen kann, kann er bei der U.S.L. die Erstattung der Kosten aufgrund der festgesetzten Tarifordnung beantragen; andernfalls muss er den Antrag nach Rückkehr in das Land, in dem er seinen Wohnsitz hat oder einer Beschäftigung nachgeht, bei der für ihn zuständigen Krankenkasse stellen.

11) Nach Verbrauch des vorliegenden Formularblocks ist die Ausstellung eines neuen Heftes erst möglich, wenn der Umschlag des alten der U.S.L. vorgelegt worden ist, sofern die von der zuständigen Krankenkasse festgesetze Gültigkeitsdauer für zu gewährende Leistungen nicht überschritten ist.

12) Der Anspruchsberechtigte ist persönlich für die richtige und ordnungsgemässe Benützung des Heftes verantwortlich. Jeder Gebrauch zu abweichenden Zwecken wird nach dem Gesetz geahndet.

13) Bei Entwendung oder Verlust des Heftes ist der Versicherte unbedingt verpflichtet, der Polizei und der U.S.L. gleichzeitig Verlustanzeige zu erstatten.

14) Falls das Heft ganz oder teilweise unbenützt geblieben ist, muss es vor Ablauf der Gültigkeit der ausstellenden örtlichen Gesundheitsbehörde zurückerstattet werden.

15) Die im vorliegenden Formularblock enthaltenen Einzelscheine sind ungültig, wenn auf der Rückseite kein Stempel der ausstellenden U.S.L.-Behörde angebracht ist und wenn das Datum fehlt, an dem die Gültigkeitsdauer erlischt.

ISTRUZIONI ALLE U.S.L. SUL RILASCIO DEL MODULARIO E SULLE MODALITA' DI TARIFFAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il presente modulario va utilizzato per la rilevazione della spesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di malattia, maternità, infortuni e malattie professionali a cittadini italiani o stranieri a carico di istituzioni estere che presentino uno dei seguenti formulari.

Per i Paesi della C.E.E.: E 106, E 110, E 111, E 112, E 119, E 120, E 122, E 123.

Per l'Austria: Ö I, Ö I 30, Ö I 32.

Per la Jugoslavia: Obr 7, Obr 8, Obr 12.

Per Monaco: M/I/C8, M/I/C, IMN2.

Per S. Marino: I-SMAR 5, I-SMAR 8.

Per la Spagna: C I 3.

Il modulario è costituito da due parti:

a) blocchetto tagliandi visite;

b) libretto prescrizioni.

Esso è valido su tutto il territorio nazionale. Pertanto, nel caso di prestazioni erogate fuori dal territorio della U.S.L. che lo ha rilasciato, la U.S.L. dove si verifica l'evento morboso, ai fini della compilazione delle note di addebito alle Istituzioni estere, dovrà provvedere d'ufficio a richiedere a quella che ha rilasciato il modulario copia del formulario di apertura del diritto e, se del caso, istituire il fascicolo personale.

Il modulario, rilasciato dalle unità sanitarie locali esclusivamente agli aventi diritto, sarà usato dall'iscritto e dai componenti il nucleo familiare indicati nel modulario stesso, per fruire delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con le modalità che di seguito si riportano:

1) *Visite medico-generiche e pediatriche effettuate da sanitari convenzionati* — L'assistibile, per avvalersi dell'opera del medico, dovrà esibire il libretto unitamente ad un documento di identità. Il Sanitario che effettua la visita, per le eventuali prescrizioni (visita specialistica, medicinali, analisi, ecc.) dovrà avvalersi esclusivamente dei moduli del ricettario di cui al precedente punto *b*). Per ottenere il rimborso della visita occasionale, il sanitario dovrà inviare alla U.S.L. competente per territorio a cui fa capo il medico convenzionato il tagliando prelevato dal modulario.

2) *Visite generiche ambulatoriali effettuate nelle località turistiche ove è istituito il servizio stagionale di assistenza ai villeggianti* — Il sanitario che effettua la prestazione dovrà avvalersi esclusivamente dei moduli del ricettario di cui al punto *b*) per le eventuali prescrizioni e ritirare il tagliando visite che dovrà trasmettere alla U.S.L. competente per territorio.

3) *Visite urgenti notturne e festive* — L'assistito e il sanitario dovranno seguire le modalità indicate al punto 2).

4) *Assistenza farmaceutica* — Fermo restando la partecipazione dell'assistito al costo dei farmaci nei casi in cui essa sia prevista per la generalità dei cittadini italiani residenti salvo l'esonero — se previsto — in rapporto all'appartenenza a categorie esentate o a redditi personali imponibili ai fini Irpef, la farmacia dovrà evidenziare a parte le ricette che si riferiscono alla suddetta categoria di assistiti.

5) *Prestazioni specialistiche presso i centri convenzionati* — La U.S.L. che rilascia l'autorizzazione, effettuata sui moduli di cui al punto *b*) dal curante, dovrà dare le opportune disposizioni ai centri convenzionati affinché provvedano ad evidenziare a parte le prestazioni effettuate alla suddetta categoria di assistiti.

6) *Prestazioni specialistiche presso ambulatori a gestione diretta* — Le U.S.L. dovranno fornire dettagliate e vincolanti istruzioni alle strutture ambulatoriali affinché siano inviati al settore competente, ove è custodito il fascicolo personale dell'assistito, i moduli del ricettario di cui al punto *b*). Nel caso in cui l'accesso allo specialista sia libero, questi dovrà ritirare il tagliando visite di cui al punto *a*) e trasmetterlo al settore competente per l'inserimento nel fascicolo personale.

Assistenza ospedaliera presso case di cura convenzionate — Le U.S.L. che rilasciano le autorizzazioni al ricovero dovranno seguire le stesse modalità indicate al punto 5).

Assistenza ospedaliera presso strutture pubbliche — Particolare cura merita la rilevazione delle suddette prestazioni, sia in caso di ricovero ordinario, sia in caso di ricovero d'urgenza. Poiché è indispensabile notificare alle istituzioni estere l'ammissione o la dimissione dall'ospedale mediante appositi formulari (mod. E 113 e similari) è necessario che gli uffici di accettazione dei presidi ospedalieri facciano pervenire tempestivamente al settore competente della U.S.L. tali segnalazioni.

Prestazioni integrative (protesi, cure termali, etc.) ed eventuali altre prestazioni non previste nei punti precedenti — La U.S.L. dovrà seguire sempre le stesse modalità, cioè inserire nel fascicolo personale dell'assistito tutta la documentazione delle prestazioni erogate che, appositamente tariffata, servirà a determinare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute da addebitare alle istituzioni estere.

(244)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 gennaio 1983.

Disposizioni per l'attuazione nel territorio nazionale dei regolamenti (CEE) n. 1190/82 del Consiglio e n. 1759/82 della commissione che prevedono la distribuzione da parte degli Stati membri di un contributo per sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1189/82;

Visto il regolamento (CEE) n. 1190/82 del Consiglio del 18 maggio 1982 che stabilisce le disposizioni intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte durante la campagna lattiera 1982-83;

Visto il regolamento (CEE) n. 1759/82 della commissione del 30 giugno 1982 che stabilisce i criteri per la distribuzione da parte degli Stati membri degli importi fissati dal succitato regolamento (CEE) n. 90/82 per i piccoli produttori di latte;

Visto il decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978 n. 426, contenente modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e in particolare l'art. 3;

Considerato che occorre emanare le disposizioni per l'attuazione nel territorio nazionale delle citate disposizioni comunitarie intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte;

Considerato che l'art. 1 del regolamento (CEE) numero 1759/82 demanda agli Stati membri l'individuazione dei piccoli produttori di latte che possono beneficiare del contributo comunitario, fissandone i criteri;

Ritenuto che, in relazione alla situazione produttiva nazionale dello specifico settore possono considerarsi piccoli produttori di latte coloro che non possiedono più di venti vacche da latte;

Ritenuto, altresì, di avvalersi della facoltà concessa all'art. 1, punto 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1759/82, limitando l'erogazione del contributo comunitario a quei produttori assoggettati al pagamento del prelievo di corresponsabilità e che possiedono almeno cinque vacche da latte, numero di capi minimo atto a fornire al produttore un reddito significativo dall'attività di allevamento;

Vista la decisione della commissione con la quale sono state approvate le disposizioni da adottare nel territorio nazionale per la ripartizione, tra i piccoli produttori di latte, dell'importo di cui al succitato regolamento (CEE) n. 1190/82;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dei regolamenti comunitari citati in premessa e del presente decreto possono beneficiare del contributo comunitario i piccoli produttori la cui azienda sia ubicata nel territorio nazionale, i quali possiedano almeno cinque e non più di venti vacche da latte e siano sottoposti agli obblighi previsti dal decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426.

Art. 2.

All'erogazione del contributo comunitario ai produttori, di cui al precedente art. 1, provvederà l'A.I.M.A. ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 610, fissando con proprio decreto le modalità e i termini di presentazione delle domande ed ogni altro adempimento di spettanza dei richiedenti.

Per usufruire del contributo comunitario i richiedenti dovranno allegare alla domanda un'attestazione rilasciata dalle imprese alle quali consegnano il latte, da cui risulti che il latte da loro prodotto e consegnato assoggettato al prelievo di corresponsabilità ai sensi del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978.

L'attestazione di cui al precedente comma può essere sostituita da documentazione commerciale idonea a dimostrare che il latte prodotto e consegnato dal richiedente è stato assoggettato al prelievo.

Le domande potranno essere presentate dai produttori individualmente o tramite associazioni di produttori riconosciute.

Art. 3.

L'importo di 13,4 milioni di ECU assegnato allo Stato italiano dal regolamento (CEE) n. 1190/82 sarà ripartito dall'A.I.M.A. tra gli aventi diritto sulla base delle domande regolarmente presentate entro i termini prescritti.

L'A.I.M.A. provvederà a suddividere l'intero ammontare del contributo per il numero delle vacche per le quali risulti accertato il diritto al beneficio portando a conoscenza degli interessati l'importo unitario del contributo mediante pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1983

Il Ministro: MANNINO

(449)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 13 ottobre 1982, n. **1002.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Giorgio » e di « S. Elena imperatrice », in Montenars.

N. 1002. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine 1° settembre 1980, relativo alla unione perpetua *aeque principalis* della parrocchia di « S. Giorgio », in frazione S. Giorgio del comune di Montenars (Udine), con quella di « S. Elena imperatrice », nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1983
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 32

DECRETO 28 ottobre 1982, n. **1003.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della ulteriore unione delle parrocchie di « S. Grato » e di « S. Vittore », in Odalengo Grande, con le parrocchie di « S. Antonio abate » e di « S. Sebastiano », nello stesso comune.

N. 1003. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato 1° luglio 1980, integrato con dichiarazione 8 luglio stesso anno, relativo alla ulteriore unione *aeque principalis* delle già unite parrocchie di « S. Grato », in frazione Vallestura del comune di Odalengo Grande (Alessandria), e di « S. Vittore », nello stesso comune, con quelle già unite di « S. Antonio abate », in frazione S. Antonio della Serra del citato comune di Odalengo Grande, e di « S. Sebastiano », in frazione Cicengo del ripetuto comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1983
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 33

DECRETO 28 ottobre 1982, n. **1004.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Nicolò » e di « S. Martino », in Verzegnis.

N. 1004. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine 1° settembre 1980, integrato con dichiarazione 5 settembre stesso anno, relativo alla unione perpetua *aeque principalis*, delle parrocchie di « S. Nicolò », in frazione Chiaicis del comune di Verzegnis (Udine), e di « S. Martino », nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1983
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 34

DECRETO 2 novembre 1982, n. **1005.**

Modificazione allo statuto della fondazione « Istituto per le scienze umane - A. Torrente e D. Rubino », in Roma.

N. 1005. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvata la modificazione all'art. 7 dello statuto della fondazione « Istituto per le scienze umane - A. Torrente e D. Rubino », in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1967, n. 1312.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 126

DECRETO 8 novembre 1982, n. **1006.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di « S. Giovanni Battista », in Zoagli, dalla parrocchia di « S. Andrea », in Chiavari.

N. 1006. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari 1° luglio 1981, relativo alla separazione della parrocchia di « S. Giovanni Battista », in frazione Semorile del comune di Zoagli (Genova), dalla parrocchia di « S. Andrea », in località Rovereto del comune di Chiavari (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 153

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurest Italia (appalti servizi mensa e ristorazioni aziendali), con sede in Roma, unità operative dello stabilimento Fiat-Auto S.p.a., sito in Novoli (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurest Italia (appalti servizi mensa e ristorazioni aziendali), con sede in Roma, unità operative dello stabilimento Fiat-Auto S.p.a., sito in Novoli (Firenze), è prolungata al 28 febbraio 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurest Italia (appalti servizi mensa e ristorazioni aziendali), con sede in Roma, unità operative dello stabilimento Fiat-Auto, sito in Novoli (Firenze), è prolungata al 29 maggio 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per le unità di Ivrea (Torino) e Pallanza (Novara) ora della Società italiana nailon S.p.a., è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monter, in liquidazione, con sede in Novara, stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1982 al 1° novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. « Fibat » di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 luglio 1981 al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. « Fibat » di Torino, è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. « Fibat » di Torino, è prolungata al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sant'Andrea (Novara) - Officine meccaniche e fonderie, con sede in Novara e stabilimenti in Novara e Cressa, è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omevi, con sede in Torino e stabilimento in Cameri (Novara) ora S.p.a. Rockwell CVC-Omevi, con sede legale in Torino e stabilimento in Cameri (Novara), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicme Motori, con sede in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 febbraio 1982 al 7 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicme Motori, con sede in Torino, è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa Vendite ora Standa S.p.a., sede di Milano e unità e centri di vendita nazionali, è prolungata al 29 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini internazionale, con sede in Ferrandina (Matera), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Bassano, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Bassano, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonaca, con sede e stabilimenti in Cannara (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 maggio 1982 al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni Villa, con sede a Monza e sede amministrativa e stabilimento in Milano, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società C.R.D.M. di Isola del Liri (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 maggio 1982 al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sir Consorzio industriale S.p.a., sede amministrativa di Milano, sede di Sassari, uffici di Cagliari, Roma e Napoli, stabilimenti di Sesto San Giovanni e Porto Torres - S.p.a. Euteco impianti, uffici di Milano, Solbiate Olona (Varese) e Roma, stabilimenti di Sesto San Giovanni (Milano), Paderno Dugnano (Milano) e Castel Romano (Roma) - S.p.a. Rumianca, sede di Torino, uffici di Milano e Roma, stabilimenti di Pieve Vergonte (Novara) e Borgaro Torinese (Torino) - Società italiana resine S.I.R. S.p.a., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Macherio (Milano) e Codogno (Milano) - I.C.Q., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari) - Salcim S.p.a., sede di Milano, stabilimenti di Milano, Codogno (Milano) e Nova Milanese (Milano) - Brill S.p.a., sede e stabilimento di Nova Milanese (Milano) e uffici di Cagliari - Rumianca Sud S.p.a., sede e stabilimenti di Assemini (Cagliari), uffici di Cagliari - Tessilrama S.p.a., uffici di Milano e sede e stabilimento di Assemini (Cagliari) - Sircril S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Stirosir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Battipaglia - S.I.R.E.F. S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Fibrasir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres - Sardoil S.p.a., uffici di Milano e stabilimenti di Porto Torres (Sassari) - Viset S.p.a., stabilimenti di Borgaro Torinese (Torino) e sede di Nova Milanese (Milano) - Co.Pre. S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Sirion S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Sirfin S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Polisarda S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Alchisarda S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Sirben S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Sarda industrie resine S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Idrogenazioni S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Sifa S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Sico S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Sirtene S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a., sede e stabilimento di Assemini (Cagliari) - Sarda Polimeri S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Emmevierre S.p.a., sede e stabilimento di San Sisto (Perugia) - Sirpack S.p.a., stabilimento di Battipaglia - Elsir S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Sirio S.p.a., stabilimento di Garbagnate (Milano) - Siron S.p.a., stabilimento di Ottana (Nuoro) - Euteco manutenzioni S.p.a., stabilimento di Porto Torres - Tecnider S.r.l., sede di Milano - Colorplast S.r.l., stabilimento di Santa Maria Maddalena (Rovigo), è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Urbano S.r.l., con sede in Capodarco di Fermo (Ascoli Piceno), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Urbano S.r.l., con sede in Capodarco di Fermo (Ascoli Piceno), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Succhiarelli di Narni Scalo (Terni), è prolungata al 18 febbraio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio di Ellera S.p.a., con sede e stabilimento di Corciano, fraz. Ellera (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 31 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SNEG - Società editrice giornale quotidiano «Roma», in liquidazione, con sede in Napoli, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Taban, con sede in Milano e stabilimenti in Pallanza (Novara) e Vercelli, è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vanadium utensili, con sede in Torino e stabilimento in Villastellone (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 luglio 1982 al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elettronica Zola di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 novembre 1981 al 3 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elettronica Zola di Torino, è prolungata al 3 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elettronica Zola di Torino, è prolungata al 3 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comec, con sede in Verona e stabilimento in San Bonifacio (Verona), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Archforma di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine fonderie di Este, con sede in Milano e stabilimento in Torino, ora A.F. Impianti S.p.a., è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine fonderie di Este, con sede in Milano e stabilimento in Torino, ora A.F. Impianti S.p.a., è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Sagrado, con sede in Cesano Maderno (Milano), stabilimento in Sagrado (Gorizia), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Torcitura di Pianello, con sede in Milano e stabilimenti in Pianello Lario e Cremia (Como), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Cologno al Serio in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Cologno al Serio (Bergamo), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Omec, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Omec, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(364)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

reumatologia;
ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria).

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica generale ed inorganica.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

farmacologia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(453)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1982, n. 2171, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ascoli Piceno è stato autorizzato ad effettuare analisi di acque minerali, sia per la parte chimica che microbiologica, ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1982, n. 2172, è stato autorizzato l'aggiornamento delle analisi riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale estera « Radenska - Sorgente salute » di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1979, n. 1937, e di cui è autorizzata alla vendita in Italia la S.r.l. Velox, in Trieste. Al decreto è allegato un esemplare delle nuove etichette.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1982, n. 2173, la S.p.a. San Pellegrino, in Milano, è stata autorizzata, fino al 31 ottobre 1983, ad importare e a vendere in Italia l'acqua minerale naturale francese denominata « Contrexeville Source Pavillon », di cui al decreto ministeriale 31 agosto 1982, n. 2156, in contenitori di PVC L.M.P. 08/PA.04/79, della capacità di un litro e mezzo.

(340)

Revoche di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1982, n. 6284, è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Dott. P. Brilli e Cattarini & C. S.p.a., in Pesaro.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1982, n. 6291, è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Prodotti Beolet S.r.l., in Liscate (Milano).

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1982, n. 6305, è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre vaccini per uso veterinario nell'officina farmaceutica della ditta Eurobio - Laboratorio per la ricerca biologica applicata S.p.a., in Maclodio (Brescia).

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1982, n. 6338, è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Istituto neo Opoterapico del dott. Mariano Bonaiuto - ditta individuale, in Napoli.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1982, n. 6346, è stata revocata, su rinuncia per attivazione di officina farmaceutica in altra sede l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio Chimico farmaceutico A. Donini di G. Gabbiani & C. S.r.l., in Verona.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982, n. 6355, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta Dott. A. Tosi Farmaceutici S.r.l., in Novara.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1982, n. 6358, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta Magis Farmaceutici S.r.l., in Brescia.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1982, n. 6369, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Trei-Bio S.p.a., in Torino.

(367)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 7 gennaio 1983: Cotingenti di importazione per merci di origine giapponese relativi al periodo 1° ottobre 1983-30 settembre 1983. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 13 del 14 gennaio 1983).

Nell'allegato al decreto ministeriale citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 335, al contingente n. 3 concernente « pellicole sensibilizzate non impressionate, anche perforate, in rotoli in strisce, eccetto le pellicole di cui al contingente n. 4 », nella colonna concernente l'ammontare in migliaia dollari USA, va posta la cifra 145;

alla pag. 337, al contingente n. 50 concernente « parti, pezzi staccati ed accessori di motocicli, motorette (scooters), motocarrozzette » vanno aggiunte le statistiche ex 150 ed ex 190 che pertanto vanno eliminate dal contingente n. 51 riguardante « altri giocattoli, modelli ridotti per divertimento ».

(503)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 14 gennaio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro **USA**	1356,050	1356,050	1356 —	1356,050	1356 —	1356 —	1355,950	1356,050	1356,050	1356,05
Dollaro canadese .	1109,700	1109,700	1110 —	1109,700	1109,40	1109,65	1109,200	1109,700	1109,700	1109,70
Marco germanico .	574,740	574,740	574,60	574,740	574,95	574,70	575 —	574,740	574,740	574,75
Fiorino olandese .	521,370	521,370	521,30	521,370	521,45	521,35	521,460	521,370	521,370	521,40
Franco belga.	29,246	29,246	29,24	29,246	29,25	29,25	29,237	29,246	29,246	29,25
Franco francese .	202,640	202,640	202,90	202,640	202,75	202,65	202,610	202,640	202,640	202,65
Lira sterlina .	2138,400	2138,400	2141 —	2138,400	2140 —	2138,35	2138 —	2138,400	2138,400	2138,40
Lira irlandese .	1907 —	1907 —	1905 —	1907 —	1905 —	—	1906 —	1907 —	1907 —	—
Corona danese .	163,140	163,140	163,20	163,140	163,10	163,15	163,160	163,140	163,140	163,15
Corona norvegese.	193,990	193,990	193,90	193,990	193,90	193,95	193,860	193,990	193,990	193,99
Corona svedese.	186,570	186,570	186,60	186,570	186,60	186,55	186,500	186,570	186,570	186,55
Franco svizzero.	698,200	698,200	699,80	698,200	699,70	698,20	700,040	698,200	698,200	698,20
Scellino austriaco.	81,800	81,800	81,85	81,800	81,90	81,70	81,846	81,800	81,800	81,80
Escudo portoghese .	14,400	14,400	14,40	14,400	14,45	14,30	14,250	14,400	14,400	14,40
Peseta spagnola	10,794	10,794	10,80	10,794	10,80	10,80	10,798	10,794	10,794	10,79
Yen giapponese	5,871	5,871	5,89	5,871	5,88	5,86	5,882	5,871	5,871	5,87
E.C.U.	1317,360	1317,360	—	1317,360	—	—	1317,360	1317,360	1317,360	—

Media dei titoli del 14 gennaio 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	40,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	93,925
» 5,50 % » » 1969-84 .	86,575
» 6 % » » 1970-85 .	83,775
» 6 % » » 1971-86 .	79,550
» 6 % » » 1972-87 .	71,350
» 9 % » » 1975-90 .	73,875
» 9 % » » 1976-91 .	70,575
» 10 % » » 1977-92 .	79,075
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	70,975
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,725
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,200
» » » 1-8-1981/84 16% .	100,125
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,225
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,125
» » » » 1-10-1981/83 .	100,050
» » » » 1-11-1981/83 .	99,725
» » » » 1-12-1981/83 .	99,500

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1981/84 .	98,850
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,575
» » » » 1- 6-1981/84 .	98,350
» » » » 1- 1-1982/84 .	98,575
» » » » 1- 3-1982/84 .	97,650
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,875
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,450
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,225
» » » » 1- 3-1982/86	98,125
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,150
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,450
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,175
» » » 12 % 1-10-1983 .	95,775
» » » 12 % 1- 1-1984 .	94,700
» » » 12 % 1- 4-1984 .	93,350
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,425
» » » 12 % 1-10-1984 .	90,325
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 gennaio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1356 —
Dollaro canadese .	1109,450
Marco germanico	574,870
Fiorino olandese .	521,415
Franco belga	29,241
Franco francese	202,625
Lira sterlina .	2138,200
Lira irlandese	1906,500

Valuta	Cambio
Corona danese . . .	163,150
Corona norvegese . .	193,925
Corona svedese . .	186,535
Franco svizzero . .	699,120
Scellino austriaco .	81,823
Escudo portoghese .	14,325
Peseta spagnola . .	10,796
Yen giapponese . .	5,876
E.C.U.	1317,360

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 17 gennaio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1354,95	1354,95	1355 —	1354,95	1355 —	1360 —	1355,05	1354,95	1354,95	1354,95
Dollaro canadese . .	1108,45	1108,45	1108 —	1108,45	1108,75	1110 —	1108,40	1108,45	1108,45	1108,95
Marco germanico .	574,15	574,15	574,50	574,15	574,40	574,65	574,37	574,15	574,15	574,15
Fiorino olandese .	521,02	521,02	521,30	521,02	521,75	521,25	521,01	521,02	521,02	521 —
Franco belga.	29,255	29,255	29,32	29,255	29,26	29,25	29,257	29,255	29,255	29,25
Franco francese .	202,80	202,80	203,20	202,80	202,80	202,55	202,80	202,80	202,80	202,80
Lira sterlina .	2151 —	2151 —	2151,50	2151 —	2151,75	2170 —	2151,90	2151 —	2151 —	2151 —
Lira irlandese .	1905,500	1905,500	1905 —	1905,500	1905 —	—	1904 —	1905,500	1905,500	—
Corona danese .	162,92	162,92	163 —	162,92	163 —	162,75	162,92	162,92	162,92	162,90
Corona norvegese.	193,98	193,98	194,15	193,98	194,05	193,75	194 —	193,98	193,98	193,98
Corona svedese.	186,590	186,590	186,70	186,590	186,75	186,75	186,65	186,590	186,590	186,60
Franco svizzero.	698,48	698,48	699,30	698,48	699 —	701 —	698,50	698,48	698,48	698,40
Scellino austriaco.	81,714	81,714	81,80	81,714	81,80	81,65	81,705	81,714	81,714	81,70
Escudo portoghese .	14 —	14 —	14,40	14 —	14,40	14,25	14,40	14 —	14 —	14 —
Peseta spagnola . . .	10,802	10,802	10,82	10,802	10,80	10,75	10,805	10,802	10,802	10,80
Yen giapponese	5,882	5,882	5,89	5,882	5,89	5,85	5,878	5,882	5,882	5,88
E.C.U.	1318,10	1318,10	—	1318,10	—	—	1318,10	1318,10	1318,10	—

Media dei titoli del 17 gennaio 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	40,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	93,925
» 5,50 % » » 1969-84 .	86,700
» 6 % » » 1970-85 .	84,625
» 6 % » » 1971-86 .	79,550
» 6 % » » 1972-87 .	71,700
» 9 % » » 1975-90 .	73,875
» 9 % » » 1976-91 .	69,825
» 10 % » » 1977-92 .	79,075
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	71,075
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,725
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,200
» » » 1-8-1981/84 16% .	100,30
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,200
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,075
» » » » 1-10-1981/83 .	100,100
» » » » 1-11-1981/83 .	99,725
» » » » 1-12-1981/83 .	99,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1981/84 .	98,850
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,650
» » » » 1- 6-1981/84 .	98,350
» » » » 1- 1-1982/84 . .	98,575
» » » » 1- 3-1982/84 . .	97,725
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,775
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,475
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,225
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,125
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,200
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,300
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100,175
» » » 12 % 1-10-1983 .	95,800
» » » 12 % 1- 1-1984 .	94,750
» » » 12 % 1- 4-1984 .	93,375
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,425
» » » 12 % 1-10-1984 .	90,325
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . .	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 gennaio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1355 —
Dollaro canadese .	1103,425
Marco germanico .	574,26
Fiorino olandese	521,015
Franco belga . . .	29,256
Franco francese	202,80
Lira sterlina .	2151,45
Lira irlandese .	1904,75
Corona danese .	162,92
Corona norvegese .	193,99
Corona svedese . .	186,62
Franco svizzero	698,455
Scellino austriaco .	81,709
Escudo portoghese .	14,20
Peseta spagnola . . .	10,803
Yen giapponese	5,88
E.C.U.	1318,10

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 18 gennaio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1372,450	1372,450	1372,50	1372,450	—	1372,70	1372,550	1372,450	1372,450	1302,45
Dollaro canadese	1118,050	1118,050	1119 —	1118,050	—	1118,50	1118,450	1118,050	1118,050	1118,05
Marco germanico .	574 —	574 —	574,60	574 —	—	574,15	574 —	574 —	574 —	574 —
Fiorino olandese	522,780	522,780	522,75	522,780	—	522,15	522,840	522,780	522,780	522,75
Franco belga .	29,336	29,336	29,32	29,336	—	29,35	29,335	29,336	29,336	29,33
Franco francese	202,650	202,650	203 —	202,650	—	202,70	202,630	202,650	202,650	202,65
Lira sterlina .	2166,150	2166,150	2167 —	2166,150	—	2165,60	2164,750	2166,150	2166,150	2166,15
Lira irlandese	1909,500	1909,500	1911 —	1909,500	—	—	1909 —	1909,500	1909,500	—
Corona danese	163,240	163,240	163,20	163,240	—	163,40	163,230	163,240	163,240	163,25
Corona norvegese .	196,110	196,110	195,75	196,110	—	196,21	196,150	196,110	196,110	196,10
Corona svedese .	188,230	188,230	188,25	188,230	—	188,30	188,180	188,230	188,230	188,20
Franco svizzero .	701,060	701,060	701,25	701,060	—	700,50	700 —	701,060	701,060	701,05
Scellino austriaco .	81,874	81,874	81,83	81,874	—	81,75	81,760	81,874	81,874	81,85
Escudo portoghese	14,250	14,250	14,40	14,250	—	14,35	14,400	14,250	14,250	14,25
Peseta spagnola .	10,851	10,851	10,86	10,851	—	10,70	10,847	10,851	10,851	10,85
Yen giapponese .	5,936	5,936	5,9150	5,936	—	5,85	5,934	5,936	5,936	5,92
E.C.U. .	1319,860	1319,860	—	1319,860	—	—	1319,860	1319,860	1319,860	—

Media dei titoli del 18 gennaio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	40,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	94,200
» 5,50 % » » 1969-84 .	86,800
» 6 % » » 1970-85 .	84,650
» 6 % » » 1971-86 .	79,550
» 6 % » » 1972-87 .	72 —
» 9 % » » 1975-90 .	73,875
» 9 % » » 1976-91 .	69,775
» 10 % » » 1977-92 .	79,075
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	70,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,725
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,200
» » » 1-8-1981-86 16 % .	100,300
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,225
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,100
» » » » 1-10-1981/83 .	100,075
» » » » 1-11-1981/83 .	99,750
» » » » 1-12-1981/83 .	99,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1981/84 .	99,225
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,775
» » » » 1- 6-1981/84 .	98,425
» » » » 1- 1-1982/84 .	98,575
» » » » 1- 3-1982/84 .	97,825
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,800
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,450
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,250
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,200
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,325
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,300
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,175
» » » 12 % 1-10-1983 .	95,800
» » » 12 % 1- 1-1984 . .	94,775
» » » 12 % 1- 4-1984 .	93,375
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,400
» » » 12 % 1-10-1984 .	90,325
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 gennaio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1372,500
Dollaro canadese	1118,250
Marco germanico .	574 —
Fiorino olandese .	522,810
Franco belga .	29,335
Franco francese	202,640
Lira sterlina	2165,450
Lira irlandese	1909,250
Corona danese	163,235
Corona norvegese .	196,130
Corona svedese .	188,205
Franco svizzero .	700,530
Scellino austriaco .	81,817
Escudo portoghese	14,325
Peseta spagnola .	10,849
Yen giapponese . . .	5,935
E.C.U.	1319,860

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 19 gennaio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1388,050	1388,050	1388,10	1388,050	1388 —	1387 —	1387,950	1388,050	1388,050	1888,05
Dollaro canadese .	1131,450	1131,450	1132 —	1131,450	1131,50	1110 —	1131,350	1131,450	1131,450	1131,45
Marco germanico .	574,860	574,860	575,25	574,860	574,75	570 —	574,750	574,860	574,860	574,85
Fiorino olandese .	523,190	523,190	523,10	523,190	523,10	515 —	523,200	523,190	523,190	523,20
Franco belga.	29,338	29,338	29,35	29,338	29,35	27,20	29,350	29,338	29,338	29,33
Franco francese .	202,670	202,670	202,50	202,670	202,85	201,50	202,780	202,670	202,670	202,65
Lira sterlina .	2177,400	2177,400	2180 —	2177,400	2179,75	2175 —	2177,400	2177,400	2177,400	2177 —
Lira irlandese .	1913,500	1913,500	1913 —	1913,500	1925,75	—	1914 —	1913,500	1913,500	—
Corona danese .	163,020	163,020	163,10	163,020	163,05	158 —	163,100	163,020	163,020	163 —
Corona norvegese.	196,710	196,710	196,75	196,710	196,75	191 —	196,700	196,710	196,710	196,70
Corona svedese.	188,700	188,700	188,75	188,700	188,70	183 —	188,700	188,700	188,700	188,70
Franco svizzero.	701,200	701,200	701,70	701,200	701,80	695 —	701,500	701,200	701,200	701,20
Scellino austriaco.	81,813	81,813	81,88	81,813	81,85	81,45	81,810	81,813	81,813	81,81
Escudo portoghese .	14,600	14,600	14,40	14,600	14,40	15 —	14,200	14,600	14,600	14,60
Peseta spagnola .	10,855	10,855	10,8750	10,855	10,85	10,25	10,860	10,855	10,855	10,85
Yen giapponese	5,898	5,898	5,90	5,898	5,898	5,70	5,898	5,898	5,898	5,89
E.C.U.	1321,820	1321,820	—	1321,820	—	—	1321,820	1321,820	1321,820	—

Media dei titoli del 19 gennaio 1983

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	40,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	94,200
» 5,50 % » » 1969-84 .	86,900
» 6 % » » 1970-85 .	84,650
» 6 % » » 1971-86 .	79,550
» 6 % » » 1972-87 .	72,250
» 9 % » » 1975-90 .	73,875
» 9 % » » 1976-91 .	69,775
» 10 % » » 1977-92 .	79,075
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	70,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,725
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,200
» » » 1-8-1982/84 16 % . .	100,025
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,275
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,100
» » » » 1-10-1981/83 .	100,075
» » » » 1-11-1981/83 .	99,075
» » » » 1-12-1981/82 .	99,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1981/84 .	99,225
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,775
» » » » 1- 6-1981/84 .	98,425
» » » » 1- 1-1982/84 .	98,550
» » » » 1- 3-1982/84 .	97,825
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,800
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,300
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,200
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,200
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,400
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,300
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 . . .	100,150
» » » 12 % 1-10-1983 .	95,825
» » » 12 % 1- 1-1984 .	94,825
» » » 12 % 1- 4-1984 . .	93,350
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,425
» » » 12 % 1-10-1984 .	90,375
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 gennaio 1983

Valuta	
Dollaro USA . .	1388 —
Dollaro canadese .	1131,400
Marco germanico	574,805
Fiorino olandese .	523,195
Franco belga	29,344
Franco francese	202,725
Lira sterlina .	2177,400
Lira irlandese . .	1913,750
Corona danese .	163,060
Corona norvegese .	196,705
Corona svedese	188,700
Franco svizzero	701,350
Scellino austriaco	81,811
Escudo portoghese .	14,400
Peseta spagnola	10,857
Yen giapponese	5,898
E.C.U. .	1321,820

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AD AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di collaboratore nel ruolo amministrativo, classe iniziale

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle vigenti norme regolamentari, un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di collaboratore nel ruolo amministrativo, classe iniziale, dell'ENASARCO, ente di diritto pubblico con sede in Roma, via Antoniotto Usodimare, 29.

Requisiti:

diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o in scienze economiche o in scienze economiche bancarie o in scienze economiche-marittime o in scienze diplomatiche e consolari o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in scienze sociali e sindacali o in scienze politiche e amministrative o in scienze coloniali ovvero in sociologia;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Prove d'esame:

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte che verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) diritto amministrativo e costituzionale;

b) in una prova orale che verterà su:

1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) diritto costituzionale;
4) diritto del lavoro e legislazione sociale;
5) nozioni di contabilità generale dello Stato e degli enti pubblici;
6) nozioni di statistica metodologica;
7) funzioni ed ordinamento dell'ENASARCO.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, secondo lo schema allegato al bando di concorso, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 11 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'ENASARCO - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare n. 29 - Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Roma; per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento a domanda fuori della predetta sede.

L'Amministrazione potrà, tuttavia — per esigenze di servizio — destinare gli interessati ad altra sede, anche prima della scadenza del predetto termine quinquennale.

Gli aspiranti dovranno strettamente attenersi alle norme del bando di concorso che è in visione presso il servizio del personale della Direzione generale e presso gli uffici periferici dell'ente.

(415)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 276;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 e la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;
Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 che autorizza le amministrazioni dello Stato a bandire pubblici concorsi con le procedure previste dalle disposizioni vigenti prima della entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1977, registro n. 130, foglio n. 335 con il quale è stata determinata la consistenza organica dei ruoli del personale scientifico, tecnico ed ausiliario degli osservatori astronomici;
Considerato che nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici risulta vacante un posto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1982, registro n. 4, foglio n. 332 con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire, tra gli altri, un posto di tecnico esecutivo nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici per l'anno 1982;
Valutate le esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico esecutivo nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli.

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35 salvo le elevazioni in vigore. Per le categorie di aspiranti in favore delle quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età ed i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) buona condotta morale e civile;

4) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;

5) aver conseguito il diploma di Istruzione secondaria di primo grado;

6) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A*) del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istru-

zione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V, concorsi personale non docente, viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazione da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere da esso;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di Istruzione secondaria di primo grado;

e) di essere in possesso dell'idoneità fisica per l'esercizio delle funzioni cui aspira;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti già conclusi;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio o del comandante del corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere, in modo esplicito, tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Prove di esame

Il concorso è per titoli ed esami.

Le prove d'esame si svolgeranno nella sede che il Ministero riterrà di stabilire; il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato agli interessati.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare ed il punteggio relativo.

Alla valutazione dei titoli non potrà essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consisteranno in una prova pratica di officina ed in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma relativo al concorso, di cui all'allegato *B*). Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato la votazione di almeno 7 decimi nella prova pratica. La prova orale non si intenderà superata se i candidati non otterranno la votazione di almeno 6 decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal Sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

Art. 7.

Presentazione dei titoli di preferenza o precedenza nella nomina

I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza o precedenza nella nomina, in virtù delle norme vigenti dovranno inviare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V, concorsi personale non docente, entro quindici giorni a partire dalla data in cui hanno sostenuto la prova orale, tutti i certificati rilasciati nelle forme prescritte, dalle competenti autorità, comprovanti il possesso di tali titoli.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale di merito dei candidati che hanno superato le prove del concorso, sulla base dell'ordine di tale graduatoria saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso stesso.

I predetti decreti ministeriali di approvazione della graduatoria generale di merito, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina

Il vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data di ricevimento dall'invito, i documenti di rito.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato tecnico esecutivo in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli.

Allo stesso sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1982
Registro n. 131 *Istruzione, foglio n.* 83

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . (c.a.p. . . . .) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli.

Fa presente (1) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perché

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali nel comune di (2);

c) non ha riportato condanne penali (3);

d) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito il presso

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente

f) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4);

g) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo

Firma (5)

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e si trovino nelle condizioni previste dalle norme che consentono l'elevazione di tale limite massimo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne chiaramente i motivi.

(3) Gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali ne devono indicare gli estremi.

(4) Da omettere in caso negativo; se affermativo indicare dettagliatamente l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale di residenza. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

La sfera celeste. Le costellazioni. Le coordinate astronomiche. Il tempo solare vero e medio, il tempo civile. Il tempo siderale.

Nozioni elementari su: la natura della luce, le lenti, gli obiettivi astronomici, i filtri, i prismi ed i reticoli.

Nozioni elementari di elettrologia. In particolare: corrente elettrica, legge di OHM, potenza elettrica, effetto termico della corrente, collegamenti in serie ed in parallelo, corto circuito, pile, condensatori.

Descrizione elementare ed uso di apparecchiature impiegate negli osservatori astronomici: cannocchiali e telescopi, attrezzature di laboratorio fotografico, spettrografi, arco del ferro, fotometri fotoelettrici, radiotelescopi, attrezzature sussidiarie per il calcolo elettronico come perforatore e lettore di schede e di nastri.

(346)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di antropologia posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di antropologia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, Università di Roma, piazzale Aldo Moro, 5, Roma, alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubbblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze politiche:

istituto di studi storico politici posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di studi storico politici, facoltà di scienze politiche, Università di Roma, piazzale Aldo Moro, 5, Roma, alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(430)

Concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a due posti di operaio qualificato (giardiniere) presso l'osservatorio astronomico di Roma.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078 e 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432, che autorizza le amministrazioni dello Stato a bandire pubblici concorsi con le procedure previste dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1981, registro n. 8, foglio n. 158, con il quale sono stati assegnati, fra gli altri, due posti di operaio qualificato (seconda categoria) nella qualifica di giardiniere all'osservatorio astronomico di Roma;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1982, registro n. 4, foglio n. 332, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire, tra gli altri, due posti di operaio

qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici per l'anno 1982;

Tenuto conto della riserva disposta dalle leggi che regolano le assunzioni obbligatorie a favore delle categorie privilegiate;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, per la copertura di due posti di operaio qualificato (seconda categoria) in prova nel ruolo degli operai dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici presso l'osservatorio astronomico di Roma per la qualifica di giardiniere.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35 salvo le elevazioni in vigore. Per le categorie di aspiranti in favore delle quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo, dei benefici, i 40 anni di età ed i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) buona condotta morale e civile;

4) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;

5) aver conseguito la licenza elementare;

6) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

7) non essere stati destituiti o non essere decaduti dallo impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque dall'accesso allo impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V, concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;

g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere, in modo esplicito, tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prova di esame

Il grado di abilità professionale dei candidati sarà accertato mediante l'esecuzione di una prova d'arte o esperimento pratico.

La commissione giudicatrice esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati, assegnando a ciascuno un punteggio di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine professionale ed al rendimento.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno quattordici ventesimi.

L'esecuzione della prova d'arte o esperimento pratico avrà luogo nella sede che il Ministero riterrà di stabilire; il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato agli interessati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso suddetto. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 7.

Presentazione dei titoli di preferenza o precedenza nella nomina

I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza o precedenza nella nomina, in virtù delle norme vigenti dovranno inviare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V concorsi personale non docente, entro quindici giorni a partire dalla data in cui hanno sostenuto la prova, tutti i certificati rilasciati nelle forme prescritte, dalle competenti autorità, comprovanti il possesso di tali titoli.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria - Dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale di merito dei candidati che hanno superato la prova del concorso; sulla base dell'ordine di tale graduatoria saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso stesso.

I predetti decreti ministeriali di approvazione della graduatoria generale di merito, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai qualificati (seconda categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti della amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici ed assegnati all'osservatorio astronomico di Roma con la qualifica di giardiniere.

Agli stessi sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1982
Registro n. 130 Istruzione, foglio n. 137

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . n. . . (c.a.p. . . . .) chiede di essere ammesso al concorso pubblico a due posti di operaio qualificato (seconda categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici per la qualifica di giardiniere.

Fa presente (1) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) non ha riportato condanne penali (3);

d) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito il . . . . . presso . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

f) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) . . . .;

g) non è stato destituito né è decaduto dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

h) che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .

Firma (5)

. . . .

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 35° anno di età e si trovino nelle condizioni previste dalle norme che consentono l'elevazione di tale limite massimo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne chiaramente i motivi.

(3) Gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali ne devono indicare gli estremi.

(4) Da omettere in caso negativo; se affermativo indicare dettagliatamente l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale di residenza. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

(347)

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso varie unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 4, in Chieti:

un posto di aiuto di medicina generale presso l'ospedale « SS. Annunziata » di Chieti.

Unità sanitaria locale n. 6, in L'Aquila:

un posto di primario e un posto aiuto di anestesia e rianimazione presso l'ospedale « S. Salvatore » di L'Aquila.

Unità sanitaria locale n. 7, in Lanciano:

due posti di aiuto di laboratorio di analisi di cui uno presso l'ospedale « Renzetti » di Lanciano e uno presso l'ospedale civile di Casoli;

un posto di aiuto di chirurgia generale presso l'ospedale civile di Casoli.

Unità sanitaria locale n. 10, in Penne:

un posto di primario di medicina generale presso l'ospedale di Penne;

un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale di Penne;

un posto di aiuto di geriatria presso l'ospedale di Penne;

un posto di aiuto di oculistica presso l'ospedale di Penne.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

(33/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 73, IN NOVI LIGURE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto del centro trasfusionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Novi Ligure.

(31/S)

REGIONE LIGURIA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 19, IN LA SPEZIA

Concorso ad un posto di primario di medicina generale presso l'ospedale civile di La Spezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale presso l'ospedale civile di La Spezia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria, settore medicina di base sul territorio in Genova.

(36/S)

REGIONE LIGURIA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 13, IN GENOVA

Concorso ad un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale presso gli ospedali civili di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale presso gli ospedali civili di Genova.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria, settore medicina di base sul territorio in Genova.

(35/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 31, IN ADRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di direttore sanitario presso il presidio ospedaliero dell'U.S.L.;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, disciplina: laboratorio di analisi chimico-cliniche presso lo stabilimento ospedaliero di Adria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Adria (Rovigo).

(29/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 72, IN MAGENTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico (ruolo sanitario area funzionale: chirurgia, disciplina: ostetricia e ginecologia);

un posto di assistente medico (ruolo sanitario, area funzionale: medicina, disciplina: cardiologia);

un posto di assistente medico (ruolo sanitario, area funzionale: prevenzione e sanità pubblica, disciplina: medicina del lavoro) presso l'unità operativa nell'ambito del servizio igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro;

un posto di assistente medico (ruolo sanitario, area funzionale: medicina, disciplina pediatria, medicina scolastica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Magenta (Milano).

(32/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 20 del 21 gennaio 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto di cura e di riposo «Giovanni XXIII*» ed opere pubbliche annesse, in Bologna*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di coordinatore dei servizi di cucina, dispensa, ristorante, un posto di elettricista-impiantista, un posto di imbianchino-muratore, ed un posto di falegname-ebanista.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830220)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.